

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Sospensione del trasferimento delle risorse relative al Liceo artistico «G. De Nittis» di Bari, assegnate con delibera n. 32/2010. (Delibera n. 125/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 recanti norme in materia di edilizia scolastica;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza Unificata;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui al citato art. 61 della legge n. 289/2002;

Visto l'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;


Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegna, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del FAS, del succitato Dipartimento, oggi Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il FAS di cui al più volte citato art. 61 della legge n. 289/2002, assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2012) e in particolare l'art. 33, comma 3, che assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2.800 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili fra cui la messa in sicurezza di edifici scolastici e considerato altresì che la predetta legge di stabilità, nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte, prevede alla tabella E una dotazione di risorse del FSC di oltre 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di oltre 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010;



Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha disposto l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al sopracitato art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216/2010), con la quale questo Comitato, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la sopra citata delibera n. 3/2009, ha assegnato un importo di 358,422 milioni di euro agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici inclusi nel Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, con un'assegnazione di 160.000 euro a favore della Provincia di Bari per l'intervento concernente la messa in sicurezza del Liceo artistico «G. De Nittis» di Bari;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), con la quale questo Comitato ha tra l'altro imputato, a carico dell'assegnazione di 358,422 milioni di euro di cui alla sopra citata delibera n. 32/2010, riduzioni di spesa per 197,132 milioni di euro, riassegnando contestualmente allo scopo, a ristoro di tali riduzioni di spesa, l'importo di 196,3 milioni di euro per il finanziamento del «Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici»;

Considerato che, nell'ambito del processo di riprogrammazione e di concentrazione delle risorse FSC, il Ministro per la coesione territoriale ha avviato una serie di sopralluoghi nelle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finanziati con la citata delibera n. 32/2010, che hanno avuto luogo nello scorso mese di settembre;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 del-

la delibera 30 aprile 2012, n. 62) e, in particolare, della informativa resa dal Ministro per la coesione territoriale nella seduta preparatoria dell'11 ottobre u.s., in merito all'esito del sopralluogo svolto presso il liceo artistico «G. De Nittis», sito a Bari, via Timavo n. 25, incluso nel programma di cui alla richiamata delibera n. 32/2010 e che risulta di proprietà privata;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto

delle risultanze dei sopralluoghi di cui alle premesse svolti nella regione Puglia, nello scorso mese di settembre, dai quali risulta che il Liceo artistico «G. De Nittis» di Bari non è di proprietà pubblica - così come previsto dal punto 1.1 della delibera di questo Comitato n. 32/2010 in linea, fra l'altro, con i principi posti a base dei finanziamenti a carico del FSC - bensì di proprietà privata;

Delibera:

Per le motivazioni di cui alle premesse recepite nella precedente presa d'atto, è sospeso il trasferimento delle risorse, di importo pari a 160.000 euro, assegnate con la richiamata delibera n. 32/2010 a favore della provincia di Bari, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del Liceo artistico «De Nittis» di Bari.

La detta sospensione viene disposta nelle more del completamento, da parte delle competenti Amministrazioni, dei necessari approfondimenti di carattere tecnico relativi alla imputazione degli oneri di manutenzione straordinaria connessi con la messa in sicurezza dell'edificio anche con riferimento a quante eventualmente previsto nel relativo contratto di locazione vigente tra la provincia di Bari e la proprietà dell'immobile.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

*Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. I Economia e finanze, foglio n. 392*

13A01838

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Forotan».

Estratto determinazione V&A/129/2013 del 1° febbraio 2013

Medicinale: FOROTAN.

Titolare A.I.C.: Benedetti & Co. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia - Codice Fiscale 01670410479.

Variazione A.I.C.: Richiesta Prolungamento Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: "FOROTAN":

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036218016 - "12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide" 60 capsule + erogatore

A.I.C. n. 036218028 - "12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide" 100 capsule + erogatore

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso in seguito alla modifica stampati n. AIFA/V&A/P/73169 del 06/07/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 106 del 08/09/2012.

